

**All'atto della cessazione del rapporto del dirigente, possono essere monetizzate le ferie accumulate negli anni e non godute per ragioni di servizio? Qual è il termine di prescrizione dell'indennità sostitutiva delle ferie e da quando decorre?**

In base all'art. 17, comma 11, del CCNL della dirigenza del 10.4.1996, come modificato dall'art.8 del CCNL del 12.2.2002, le ferie maturate con riferimento ad un determinato anno e non fruito dal dirigente per indifferibili esigenze di servizio, devono essere godute dal dirigente entro il primo semestre dell'anno successivo. Solo nel caso di esigenze assolutamente indifferibili, tale fruizione può essere ulteriormente differita alla fine dell'anno successivo.

Solo specifiche e straordinarie esigenze di servizio ("indifferibili", secondo l'indicazione contrattuale) possono giustificare il rinvio della fruizione, a tale titolo, delle ferie fino alla fine dell'anno successivo a quello di maturazione; la sussistenza di esigenze aventi tali caratteristiche deve essere evidentemente formalmente ed espressamente essere comprovata dal datore di lavoro.

Pertanto, una eventuale comunicazione in materia da parte del datore di lavoro comporta una precisa assunzione di responsabilità da parte dello stesso in ordine non solo alla sussistenza delle esigenze ma anche alla natura di indifferibilità dello stesso.

si tratta di un aspetto rilevante anche in ordine ad eventuali forme di contenzioso con i dirigenti, in ordine alla lesione della propria integrità psicofisica derivante dalla mancata fruizione delle ferie.

Su tale aspetto che attiene a profili organizzativi e gestionali, occorre evidentemente fare riferimento alle decisioni assunte autonomamente da ciascun ente (regolamento, direttive generali) in materia, per la definizione uniforme di quegli aspetti applicativi non considerati dalla disciplina contrattuale, fermo restando l'intangibilità sostanziale delle regole da questa stabilite.

In ogni caso, le ferie non fruito dal dirigente per indifferibili esigenze di servizio nel periodo previsto dal CCNL, possono sempre essere fruito dallo stesso, anche in periodi successivi alla

scadenza del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione; infatti, relativamente a queste ferie, il datore di lavoro non può chiederne in alcun modo l'ulteriore differimento; ciò comporta che l'eventuale non fruizione delle stesse, in questa ipotesi, deve essere ricondotta esclusivamente alla libera volontà del dirigente (con conseguente esclusione di ricorso alla monetizzazione).

La monetizzazione delle ferie (art.17, comma 13, del CCNL del 10.4.1996) è ammissibile solo all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro (v. anche art.10, comma 2, del D.Lgs.n.66/2003 e successive modifiche) e solo se le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio.

Per completezza informativa si ritiene utile aggiungere anche che, secondo la giurisprudenza (Cassazione civile, sez. lav., 27 agosto 1996, n. 7883; Cassazione civile, sez. lav., 7 marzo 1996, n. 1793; Cassazione civile, sez. lav., 6 novembre 1982, n. 5825; Corte appello Milano, 29 novembre 2001; Pretura Como, 1 ottobre 1985; Cass.Sez.Lav.n.11786/2005; Cons.Stato n.560/2007), il diritto al compenso sostitutivo non spetta quando il mancato godimento delle ferie sia imputabile esclusivamente al dirigente, circostanza che ricorre tutte le volte in cui il dirigente abbia il potere di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata la ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative alla fruizione delle stesse.

Sullo specifico punto della prescrizione, non vi sono elementi di valutazione da fornire, in quanto si tratta di una materia che trova la sua regolamentazione esclusivamente nella legge. Infatti, l'attività di assistenza dell'ARAN è limitata esclusivamente alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'art.46, comma 1, del D.Lgs.n.156/2001. Indicazioni in materia potranno essere richiesti direttamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.

Tuttavia, fermo restando quanto sopra detto, si ritiene opportuno evidenziare che il problema potrebbe anche non esistere in quanto le ferie non fruite, ad esempio, nel corso del 2005 non necessariamente potrebbero risultare ancora non godute nel 2010. Infatti, secondo principi di logica e ragionevolezza, di anno in anno, infatti, si dovrebbero fruire prima le ferie dell'anno precedente (maturate e non ancora fruite) e, poi, quelle dell'anno in corso.